



PG.W.AF – 01

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

*Ai sensi del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 e
successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23.06.2010*

(REV. 00 - 10/05/2016)

Il presente documento annulla e sostituisce la procedura PG.W.AEC – 07 rev. 02

Preparato da: N. Bettinelli - Resp. Corporate & Compliance Data: 15.04.16 Firma: _____

A. Pazzi - Direttore Amm. & Finanza Data: 27.04.16 Firma: _____

Verificato da: Direttore Legale & Societario – U. Simonelli Data: 28.04.16 Firma: _____

Direttore Internal Audit - A. Ramorino Data: 28.04.16 Firma: _____

Comitato Controllo e Rischi -
il Presidente (P. Pistorio) Data: 05.05.16 Firma: _____

SOCIETA' COINVOLTE					
X	Brembo S.p.A.		X	Brembo North America Inc.	
X	Ap Racing Ltd.		X	Brembo Poland Spolka Zo.o.	
X	Brembo Brake India Pvt. Ltd.		X	Brembo Scandinavia A.B.	
X	Brembo Beijing Brake Systems Co. Ltd.		X	Corporacion Upwards '98 S.A.	
X	Brembo Czech S.r.o.		X	Qingdao Brembo Trading Co. Ltd.	
X	Brembo Deutschland GmbH			Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH	
X	Brembo do Brasil Ltda.			Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.	
X	Brembo Japan Co. Ltd.		X	La.Cam s.r.l.	
X	Brembo México S.A. de C.V.		X	Brembo Argentina S.A.	
X	Brembo Nanjing Brake Systems Co. Ltd.		X	Brembo Russia LLC	
X	Brembo Nanjing Foundry Co. Ltd.				

Approvato da:

Consiglio di Amministrazione

il Presidente (A. Bombassei)

LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	NOTE
00	10/05/2016	Il presente documento sostituisce integralmente la procedura PG.W.AEC – 07 rev. 02 (le modifiche rispetto alla precedente versione sono evidenziate in grigio).



INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.1 SCOPO.....	4
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.3 APPROVAZIONE.....	5
1.4 DIFFUSIONE.....	5
1.5 DESTINATARI.....	5
1.6 ENTRATA IN VIGORE	6
2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	6
3. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' – IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ	14
4. MODALITA' OPERATIVE	19
4.1 ELENCO DELLE PARTI CORRELATE	19
4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	19
4.3 ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPC	21
4.4 ISTRUTTORIA PREVENTIVA PER VERIFICARE SE UN'OPERAZIONE È UN'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE	22
4.5 REGIME PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	23
4.5.1 MODALITÀ OPERATIVE	23
4.5.2 INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA ESEGUITE	24
4.6 REGIME PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	24
4.6.1 MODALITÀ OPERATIVE.....	24
4.6.2 INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	26
4.7 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	27
4.8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	29
4.9 COORDINAMENTO CON PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO.....	29
4.10 MODIFICHE E REVISIONI DELLA PROCEDURA OPC	29
4.11 ULTERIORI DISPOSIZIONI	30
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	31
6. ALLEGATI	31

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 SCOPO

Scopo della presente procedura (di seguito “Procedura OPC” come definito nel paragrafo 2 – Abbreviazioni e Definizioni), anche conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, è quello di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, se non compiute a condizioni di mercato, al fine di tutelare il superiore interesse della società e contestualmente prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. In linea di principio tali operazioni possono essere compiute solo se strettamente necessario, nell’interesse della società e fatto salvo quanto sopra previsto. In particolare la Procedura OPC:

- a) stabilisce le modalità di adozione della stessa e delle sue eventuali modifiche e/o revisioni;
- b) identifica le categorie di parti correlate e di operazioni in conformità a quanto stabilito dall’Allegato 1 del Regolamento Consob per Operazioni con Parti Correlate (di seguito “Regolamento OPC” come sotto definito);
- c) identifica le operazioni di maggiore rilevanza, in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 3 del Regolamento OPC;
- d) identifica i casi di esenzione dal regime procedurale qui previsto, così come indicato dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- e) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h) del Regolamento OPC;
- f) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate di maggiore e di minore rilevanza non esentate - comprese quelle poste in essere dalle società controllate ai sensi dell’art. 2359 (*Società controllate e società collegate*) del codice civile -;
- g) fissa le modalità ed i tempi con i quali le informazioni sulle operazioni sono fornite al Comitato Controllo e Rischi (come definito nel paragrafo 2 - “Abbreviazioni e Definizioni – Ruoli e Responsabilità”), che esprime pareri vincolanti e non sulle operazioni con parti correlate, ed agli organi di amministrazione e controllo.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura OPC è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2391-bis (*Operazioni con parti correlate*) del codice civile ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento OPC”) nonché in virtù della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.09.2010 avente ad oggetto “*Indicazioni ed orientamenti per l’applicazione del Regolamento recante disposizioni in materia di*

operazioni con parti correlate” (la “Comunicazione Consob”), e garantisce il coordinamento con le procedure aziendali amministrative e contabili, previste dall’articolo 154-bis del Testo Unico in vigore.

Fatte salve le esenzioni previste al successivo paragrafo 4.3, la Procedura OPC stabilisce le modalità in base alle quali debbono essere approvate le Operazioni con Parti Correlate realizzate da:

- Brembo S.p.A. direttamente;
- Brembo S.p.A. per il tramite delle società controllate ai sensi dell’art. 2359 (*Società controllate e società collegate*) del codice civile.

La Procedura è trasmessa a cura del **Direttore Amministrazione e Finanza CFO** di Brembo S.p.A. alle:

- società soggette all’attività di direzione e coordinamento di Brembo S.p.A. ai sensi dell’art. 2497-bis (*Pubblicità*) del codice civile affinché le stesse ne prendano visione, e conseguentemente, per quanto di competenza (art. 4.9), la osservino;
- società controllate ai sensi dell’art. 2359 (*Società controllate e società collegate*) del codice civile affinché le stesse la recepiscano, previa approvazione da parte del rispettivo organo amministrativo e conseguentemente, per quanto di loro competenza (art. 4.8), la osservino.

1.3 APPROVAZIONE

La Procedura OPC è **stata approvata nella sua versione originaria dal Consiglio di Amministrazione in data 12/11/2010**, in conformità al “Regolamento OPC” e secondo l’iter di adozione **e revisione** descritto in Allegato 1.

1.4 DIFFUSIONE

La Procedura OPC è disponibile sul sito internet di Brembo all’indirizzo www.brembo.com nella sezione **company, corporate-governance, documenti di governance e sarà pubblicata, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione Annuale sulla Gestione.**

1.5 DESTINATARI

La Procedura OPC è destinata e si applica ai seguenti soggetti:

- Parti Correlate (come definite nel paragrafo 2.33);
- Manager (come definito nel paragrafo 2.24);
- Membri del Consiglio di Amministrazione;
- Membri del Collegio Sindacale;
- Membri del Comitato Controllo e Rischi.

Sarà cura della Direzione Legale e Societario, unitamente al **CFO Direttore Amministrazione e Finanza**, organizzare interventi formativi **alle funzioni interessate** in merito ai contenuti della Procedura OPC ed in caso di sue eventuali modifiche significative.

1.6 ENTRATA IN VIGORE

Il regime previsto dalla Procedura OPC ha applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, fatto salvo il regime della trasparenza in materia di “Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate” di cui al Regolamento Consob che applica già a partire dal 1° Dicembre 2010. **Qualsiasi modifica e/o aggiornamento della presente procedura trova applicazione dal giorno successivo all’approvazione della sua versione aggiornata.**

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

2.1 Amministratori Indipendenti: in conformità al Regolamento OPC ed alla Comunicazione Consob, sono ritenuti Amministratori Indipendenti ai fini della presente Procedura OPC, gli Amministratori in possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (art. 3), al quale Brembo ha aderito e si è conformata nell’adozione del proprio Codice di Autodisciplina. In particolare gli Amministratori Indipendenti sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione all’atto di nomina e successivamente in occasione dell’annuale attività di verifica circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli stessi (su cui il Collegio Sindacale verifica la correttezza procedurale della verifica). Tale verifica avviene in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione annuale sul Governo societario e gli assetti proprietari.

2.2 Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

2.3 Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi da Brembo, ai sensi del Manuale di Corporate Governance di Brembo.

2.4 Brembo: Brembo S.p.A. o Gruppo Brembo.

2.5 c.c.: Codice civile italiano.

2.6 CFO: il Chief Financial Officer di Brembo S.p.A.

2.6 Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Brembo S.p.A.

2.7 Comitato Controllo e Rischi: il Comitato per il Controllo e Rischi di Brembo S.p.A., con funzioni consultive e propositive nelle materie indicate nel Regolamento del Comitato Controllo e Rischi di Brembo, attualmente composto da 3 Amministratori Non Esecutivi Indipendenti e pertanto identificato dal Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato a:

- esprimere il parere preventivo sulla Procedura e sulle sue eventuali modifiche e/o revisioni ai sensi dell'art. 4 del Regolamento OPC;
- esprimere il parere preventivo motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC secondo le modalità descritte al successivo punto 4.5;
- partecipare alle trattative ed alle attività istruttorie condotte prima del compimento delle Operazioni di Maggior Rilevanza ed, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo punto 4.6, esprimere il parere preventivo motivato e vincolante circa l'interesse della società al compimento dell'operazione e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione. ..

2.7.1 Esperto Indipendente. Nello svolgimento dei compiti sopra descritti, il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di farsi assistere, a spese di Brembo, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa la relativa identificazione da parte degli stessi membri del Comitato (di seguito "**Esperto Indipendente**"). Possono essere utilizzati gli Esperti Indipendenti nominati da Brembo per il compimento dell'operazione, purché l'incarico agli stessi preveda espressamente e specificamente l'assistenza al Comitato Controllo e Rischi.

Ai fini della selezione dell'Esperto e della sua qualificazione come Indipendente, il Comitato Controllo e Rischi deve tenere conto:-

- di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e:
 - (i) Brembo;
 - (ii) i soggetti che controllano Brembo e le Società Controllate o soggette a comune controllo con quest'ultima;
 - (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii);
- delle motivazioni per le quali le relazioni di cui al punto che precede sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Resta inteso che, in caso di intervento di Esperto Indipendente per supportare il Comitato Controllo e Rischi nell'esame di Operazioni di Minore Rilevanza, l'ammontare di spesa non potrà essere superiore ad Euro 2.000,00 per ciascuna operazione.

2.7.2 Presidi Alternativi. Ai sensi del paragrafo, ciascun membro del Comitato Controllo e Rischi deve comunicare tempestivamente alla Direzione Legale e Societaria l'eventuale sussistenza di una correlazione rispetto alla singola operazione su cui è chiamato ad intervenire. In tal modo, la Direzione Legale e Societaria, unitamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione e sentito preventivamente il Presidente del Collegio Sindacale, può procedere con tempestività ad attivare gli organi competenti (Consiglio di Amministrazione) per l'immediata sostituzione del soggetto coinvolto, attraverso il coinvolgimento dei presidi alternativi (di seguito "**Presidi Alternativi**").

Qualora vi sia la necessità di sostituire un membro del Comitato Controllo e Rischi si applicheranno i seguenti presidi alternativi, secondo l'ordine indicato:

- sostituzione con altro Amministratore Indipendente, in carica e non correlato;
- sostituzione con un membro effettivo del Collegio Sindacale (diverso dal Presidente), in carica e non correlato.

Resta inteso che il supplente subentra in via temporanea per l'esame dell'OPC nella quale la controparte dell'Operazione è uno sono più membri correlati del Comitato Controllo e Rischi.

Il regime relativo ai Presidi Alternativi si applica, anche in caso di:

- cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato Controllo e Rischi;
- perdita da parte di uno di questi dei requisiti d'indipendenza previsti al paragrafo 2.1.

In tali casi il supplente resta in carica sino alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare per la reintegrazione del Comitato Controllo e Rischi.

2.8 Comitato Remunerazione e Nomine: il Comitato Remunerazione e Nomine di Brembo con funzioni consultive e propositive nelle materie indicate nel Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine. Il Comitato Remunerazione e Nomine è attualmente composto da 3 Amministratori non Esecutivi, di cui 2 Indipendenti.

2.9 Comunicazione di Consob: la Comunicazione di Consob n. DEM/10078683 del 24.09.2010 avente ad oggetto "*Indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*".

2.10 Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o Standard: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non qualificabili come parti correlate di Brembo per operazioni analoghe (corrispondente natura, entità e rischio) ovvero quelle condizioni derivanti da tariffe pubbliche (o, comunque, regolamentate), ovvero da prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato prezzo.

2.11 Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.

2.12 Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di una società a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della società in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il controllo della società è detenuto da tale consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il controllo della società è detenuto da tale consiglio o organo.

2.13 Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

2.14 Direttore Amministrazione e Finanza: il Direttore Amministrazione e Finanza di Brembo S.p.A.

2.15 Direttore Legale e Societario o Direzione Legale e Societario, Area Corporate e Compliance: il Direttore Legale e Societario di Brembo S.p.A. **o la Direzione Legale e Societario – Area Corporate e Compliance.**

2.16 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: in conformità al Regolamento OPC ed alla Comunicazione Consob, i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa ed i sindaci effettivi. In particolare si precisa che in base al Sistema Deleghe in essere, sono da considerarsi Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre agli amministratori (esecutivi o meno) ed ai sindaci effettivi, il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo ed il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari nonché l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di Brembo S.p.A.

2.17 Elenco Parti Correlate: è l'elenco ove sono indicate le Parti Correlate di Brembo, predisposto, **aggiornato** e custodito presso la Direzione Legale e Societario.

2.18 IAS 24: il principio contabile internazionale IAS 24 "*Informativa di bilancio sulle Operazioni con Parti Correlate*" vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento OPC.

2.19 Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente ad un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.

L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di Informazioni Tecniche Essenziali.

Si precisa infine che, secondo la prassi applicativa attualmente più diffusa, l'esercizio della carica di Amministratore Indipendente in una società (anche con cariche in Comitati di Governance ma senza deleghe esecutive) non è indice di per sé sufficiente per la sussistenza di un'influenza notevole della persona interessata su detta società, pertanto l'Influenza Notevole è da ritenersi sussistente soltanto qualora, oltre alla carica, l'Amministratore detenga anche una quota di partecipazione superiore al 20% e che tale quota consenta di nominare uno o più amministratori.

2.20 Informazioni Tecniche Essenziali: le informazioni relativamente ad un'Operazione con Parte Correlata indicate in Allegato 2 alla Procedura OPC.

2.21 Indici di Rilevanza: gli Indici di Rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si riferiscono a:

- **Indice di rilevanza del controvalore:** rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto del più recente bilancio consolidato pubblicato di Brembo; il controvalore dell'operazione è, per le componenti in contanti, il corrispettivo contrattuale dell'operazione; per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* dell'operazione in base ai principi contabili Internazionali; per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile; se le condizioni economiche dell'operazione dipendono ancora in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo. Per le acquisizioni e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla quota di partecipazione, mentre per quelle che non hanno effetti sull'area di consolidamento, in caso di acquisizioni è il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita assunte, in caso di cessioni il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizioni e cessione di altre attività diverse dalle partecipazioni, il valore del numeratore è in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore che verrà attribuito alle attività ed, in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo del Gruppo.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2 Regolamento OPC, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2.22 Interessi Significativi: la detenzione - diretta o indiretta - rispetto ad una società di una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la Società Controllata o Collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

2.23 Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

2.24 Manager:

- ciascun Direttore di Divisione, di BU o di Staff Centrale di Brembo; o
- ciascun Consigliere Delegato, Amministratore Delegato, Amministratore Unico o Direttore Generale di una sua Società Controllata; o
- qualunque dirigente di Brembo **a cui siano stati conferiti** poteri per compiere operazioni di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni Esigue.

2.25 Codice di Autodisciplina di Brembo: il **codice di autodisciplina** adottato da Brembo S.p.A. in adesione ed in conformità al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

2.26 Organo/i Delegato/i della/e controllata/e: gli Amministratori Delegati, gli Amministratori Unici e/o i Direttori Generali delle Società Controllate che, nell'ambito della Procedura OPC, è chiamato tra l'altro ad approvare le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

2.27 OPC o Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate - escluse le scissioni proporzionali e gli aumenti di opzione ai soci in quanto rivolti, indifferentemente, a parità di condizioni, a tutti i soci; inclusi invece i finanziamenti in pool a cui partecipi "a titolo qualificato" (ad esempio in qualità di Manager o capofila) una banca parte correlata-;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2.28 Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate come identificate al paragrafo 4.2. Gli indici di rilevanza identificati in valori assoluti **sulla base del bilancio d'esercizio di anno in anno approvato**, sono quelli riportati in Allegato 4.

2.29 Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Esigue, alle quali applica il regime procedurale previsto al paragrafo 4.5.

2.30 Operazioni Esigue: tutte le Operazioni con Parti Correlate aventi un controvalore non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro), esentate dall'applicazione della presente Procedura OPC.

2.31 Operazioni Ordinarie: tutte le Operazioni identificate al paragrafo 4.3., esentate dall'applicazione della presente Procedura OPC.

2.32 Operazioni Infragruppo: Operazioni con o tra società controllata o società collegata, aventi attività previste nell'oggetto sociale affini a quelle di Brembo S.p.A., che avvengono a condizioni di mercato in base ai criteri stabiliti dall'apposita istruzione aziendale¹ e che pertanto sono esentate dall'applicazione della Procedura OPC, purché non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate a Brembo.

2.33 Parte Correlata: ai sensi del principio IAS 24 delle disposizioni del Codice di Autodisciplina, del Regolamento OPC e della Comunicazione Consob, la Parte Correlata a Brembo, è un soggetto che:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla Brembo, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione in Brembo tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo su Brembo congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata di Brembo;
- c) è una joint venture in cui Brembo è una partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Brembo o della sua controllante;
- e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è una società nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Brembo, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

2.34 Principi contabili Internazionali: i principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002.

¹ Cfr. I.AMMI.ET.20 – Linee Guida per la Determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intercompany

2.35 Procedura OPC: la presente procedura diretta a definire le modalità operative per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate secondo i principi indicati nel Regolamento OPC.

~~**2.36 Responsabile Amministrazione e Reporting: il Responsabile Amministrazione e Reporting di Brembo S.p.A.**~~

2.37 Regolamento Emittenti: il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli Emittenti, adottato con delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

2.38 Regolamento OPC: il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12.03.2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23.06.2010.

2.39 Segretario del Consiglio di Amministrazione: il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.

2.40 Sistema Deleghe: il Sistema delle Deleghe di Brembo che regola la gestione delle procure e delle deleghe attribuite all'interno di Brembo.

2.41 Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione, dalle sue Parti Correlate e delle Parti Correlate di Brembo.

2.42 Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

2.43 Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

2.44 Stretti familiari: quei familiari di un soggetto, che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con Brembo. Si precisa che tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari di Brembo S.p.A., possono essere altresì considerati Stretti Familiari, oltre al coniuge non legalmente separato o al convivente ed ai figli e le persone a carico del soggetto, anche gli eventuali parenti e affini entro il secondo grado². Tali tipologie di parentele rappresentano una sola esemplificazione dei familiari che potrebbero essere parti correlate solo ove influenzino o possano influenzare il soggetto rilevante. Infatti, il criterio di riferimento per la predetta valutazione è la possibilità per un familiare di influenzare il o essere influenzato dal soggetto rilevante (nel caso di specie un amministratore) nei rapporti di quest'ultimo con Brembo.

² A titolo meramente esemplificativo sono: 1. parenti di primo grado: i genitori; 2. affini di primo grado: i suoceri, i generi e le nuore; 3. parenti di secondo grado: i nonni, i nipoti, i fratelli e le sorelle; 4. affini di secondo grado: i cognati.

2.45 TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive modifiche ed integrazioni - Testo Unico della Finanza.

3. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' – IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ

Sono di seguito riportati i Ruoli e le Responsabilità nell'ambito della Procedura OPC, che vengono altresì sintetizzati nella relativa matrice delle Responsabilità.

3.1. Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione che nell'ambito della Procedura OPC, è chiamato, tra l'altro, ad:

- approvare la Procedura OPC e le sue eventuali modifiche e/o revisioni;
- approvare le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza.

3.2 Comitato Controllo e Rischi: il Comitato Controllo e Rischi di Brembo che, nell'ambito della Procedura OPC, è stato identificato dal Consiglio di Amministrazione quale organo deputato a:

- esprimere il parere preventivo sulla Procedura e sulle sue eventuali modifiche e/o revisioni ai sensi dell'art. 4 del Regolamento OPC;
- esprimere il parere preventivo motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo punto 4.5;
- partecipare alle trattative ed alle attività istruttorie condotte prima del compimento delle Operazioni di Maggior Rilevanza ed esprimere il parere preventivo motivato e vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo punto 4.6.

3.3 Collegio Sindacale: in conformità al Regolamento OPC, il Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. vigila sulla conformità della presente Procedura OPC al Regolamento OPC, nonché sulla osservanza della stessa da parte dei soggetti a cui la medesima Procedura OPC è rivolta e ne riferisce all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429 cc e dell'art. 153 del TUF.

3.4 CFO Direttore Amministrazione e Finanza: ~~il Chief Financial Officer~~ **il Direttore Amministrazione e Finanza** di Brembo S.p.A. che nell'ambito della Procedura OPC, è chiamato, tra l'altro, relativamente agli aspetti economico-finanziari, a:

- supportare il Manager di Brembo per valutare, in collaborazione con il Direttore Legale e Societario, se le Operazioni che s'intendono compiere rientrano tra quelle sottoposte alla Procedura OPC;



- informare **e illustrare** nel corso delle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione convocate per quanto di rispettiva competenza ai sensi della Procedura OPC, l'Operazione con Parte Correlata su cui i suddetti organi sono chiamati ad esprimersi per quanto di rispettiva competenza in base alla Procedura OPC;
- **predisporre il Documento Informativo ai sensi dell'Allegato 2 del Regolamento OPC in caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza;**
- **sottopone l'Operazione con Parte Correlata all'Investor Relator per valutare se l'Operazione con Parti Correlate se sia *price sensitive* e se pertanto vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.**
- informare trimestralmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza;
- verificare a consuntivo l'esistenza di operazioni con Parti Correlate e compilare l'idonea informativa di bilancio;
- **sottoporre, annualmente, dopo la presentazione del bilancio consolidato di Brembo all'Assemblea degli Azionisti, al Comitato Controllo e Rischi gli indici di rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed il parametro di identificazione delle Operazioni Esiguite, affinché possa valutare, alla luce dei risultati annuali di bilancio, se sussistano i presupposti per eventuali variazioni dei parametri di identificazione delle diverse tipologie di operazioni;**

~~Responsabile Amministrazione e Reporting: il Responsabile Amministrazione e Reporting nell'ambito della Procedura OPC, è chiamato, relativamente agli aspetti economico-finanziari, a:~~

- ~~— sottoporre, annualmente, dopo la presentazione del bilancio consolidato di Brembo all'Assemblea degli Azionisti, al Comitato Controllo e Rischi gli indici di rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed il parametro di identificazione delle Operazioni Esiguite, affinché possa valutare, alla luce dei risultati annuali di bilancio, se sussistano i presupposti per eventuali variazioni dei parametri di identificazione delle diverse tipologie di operazioni;~~
- ~~— supportare il CFO nel verificare a consuntivo l'esistenza di operazioni con Parti Correlate e compilare l'idonea informativa di bilancio;~~

3.5 Direttore Legale e Societario o Direzione Legale e Societario – Area Corporate e Compliance: il Direttore Legale e Societario di Brembo S.p.A. che, nell'ambito della Procedura OPC, relativamente agli aspetti giuridici è chiamato tra l'altro a:

- elaborare la Procedura OPC e le sue eventuali modifiche/revisioni;

- predisporre e custodire l'Elenco Parti Correlate, aggiornarlo in base alle informazioni ricevute dalle stesse e trasmetterlo al **CFO e al Responsabile Amministrazione e Reporting Direttore Amministrazione e Finanza** ed ai Manager;
- coordinare la raccolta delle informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate per il Comitato Controllo e Rischi e per il Consiglio di Amministrazione;
- supportare, in collaborazione con il **CFO Direttore Amministrazione e Finanza**, i Manager per valutare se le Operazioni che s'intendono compiere rientrino tra quelle sottoposte alla Procedura OPC;
- convocare preventivamente e per quanto di rispettiva competenza il Comitato Controllo e Rischi, affinché possa svolgere le attività di cui al precedente paragrafo 2.7;
- attivare, in caso di necessità e con tempestività, i Presidi Alternativi per l'immediata sostituzione del membro del Comitato Controllo e Rischi che ha dichiarato la sussistenza di una correlazione rispetto alla singola operazione su cui è chiamato ad intervenire.

3.6 Segretario del Consiglio di Amministrazione: il Segretario del Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito della Procedura OPC, è chiamato a convocare preventivamente e per quanto di rispettiva competenza il Consiglio di Amministrazione qualora si presentasse la necessità di effettuare Operazioni con Parti Correlate che rientrino nel regime descritto al paragrafo 4.6.

3.7 Manager: il Manager che nell'ambito della Procedura OPC deve verificare, con il supporto del **CFO Direttore Amministrazione e Finanza** (per gli aspetti economico-finanziari) e **del Direttore della Direzione Legale e Societario** (per gli aspetti giuridici), se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura OPC, ed in particolare:

- se la controparte rientra nell'elenco Parti Correlate custodito presso la Direzione Legale e Societario;
- se l'Operazione rientra o meno nei casi di esenzione della Procedura OPC;
- se l'Operazione è di Maggiore o Minore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo).

3.8 ~~Responsabile Amministrazione e Reporting:~~ il ~~Responsabile Amministrazione e Reporting~~ nell'ambito

~~della Procedura OPC, è chiamato, relativamente agli aspetti economico-finanziari, a:~~

- **~~sottoporre, annualmente, dopo la presentazione del bilancio consolidato di Brembo all'Assemblea degli Azionisti, al Comitato Controllo e Rischi gli indici di rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed il parametro di identificazione delle Operazioni Esigue, affinché possa valutare, alla luce dei risultati annuali di bilancio, se sussistano i presupposti per eventuali variazioni dei parametri di identificazione delle diverse tipologie di operazioni;~~**
- **~~supportare il CFO nel verificare a consuntivo l'esistenza di operazioni con Parti Correlate e compilare~~**
- **~~l'idonea informativa di bilancio;~~**



Matrice delle Responsabilità

TIPO DI RESPONSABILITÀ		ENTI COINVOLTI							
		CdA	CCR	Collegio Sindacale	Preposto- Controllo- Interno	GFO	Direttore- Direzione Legale e Societario /	Manager	Responsabile- Amministrazione e-Reporting-
					Direttore Internal Audit	Direttore Amministra- zione e Finanza	Segretario CDA		
Stesura e Definizione della Procedura OPC o eventuali sue revisioni	Principale						R		
	Contributiva		P	V	V	P			
Approvazione della Procedura OPC o di eventuali sue revisioni	Principale	A							
	Contributiva								
Diffusione della procedura o di eventuali sue revisioni	Principale					R			
	Contributiva			V	V		P		
Definizione indici per operazioni di maggiore rilevazione e soglia per operazioni esigüe	Principale					R			R
	Contributiva		P	V	V	P			
Predisposizione, Aggiornamento e Custodia Elenco Parti Correlate	Principale						R		
	Contributiva	P	V	V		P			P
Verifica trimestrale con le Parti Correlate Dirette del riassunto dei rapporti intercorsi tra le società del Gruppo Brembo e le Parti Correlate da loro dichiarate predisposto unitamente al Responsabile Amministrazione & Reporting, per la relativa conferma	Principale						R		
	Contributiva	V/A				P			
Archivio della documentazione attestante i requisiti previsti dalla definizione stessa di Operazioni Ordinarie	Principale							R	
	Contributiva								
Istruzione preventiva per verificare se operazione è un'operazione con parte correlata e predisposizione Informazioni Tecniche Essenziali	Principale							R	
	Contributiva		V			P	P		

TIPO DI RESPONSABILITÀ		ENTI COINVOLTI							
		CdA	CCR	Collegio Sindacale	Preposto- Controllo- Interno	GFO	Direttore- Direzione Legale e Societario	Manager	Responsabile- Amministrazione e-Reporting
					Direttore Internal Audit	Direttore Amministra- zione e Finanza	/ Segretario CDA		
Valutazione se operazione con parte correlata è price sensitive	Principale					R			
	Contributiva								
Convocazione del Comitato Controllo e Rischi per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2.8	Principale						R		
	Contributiva			P		P	P		P
Espressione Parere Preventivo da parte CCR per OPC di maggiore/minore rilevanza	Principale		R						
	Contributiva					P	P		
Informativa trimestrale al CCR per Operazioni Ordinarie eseguite con società diverse dalle società del Gruppo	Principale					R	R		
	Contributiva			P	P	P		P	P
Informativa al CCR per l'espressione del parere di competenza	Principale					R	R		
	Contributiva			P	P	P		P	P
Informativa trimestrale OPC al CCR e al CDA per Operazioni di Minor Rilevanza eseguite	Principale					R			
	Contributiva						P		
Informativa al Consiglio per le approvazioni di sua competenza	Principale					R	R		
	Contributiva		V						
Approvazione OPC di maggiore rilevanza	Principale	A	R						
	Contributiva					P	P		P
Predisposizione documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza	Principale					R			
	Contributiva					P	P	P	P
Informativa di bilancio	Principale					R			P
	Contributiva					P			
Attivazione dei Presidi Alternativi	Principale						R		
	Contributiva	P	P						

Legenda:

A: Approva

P: Partecipa

V: Verifica

R: ne è Responsabile Primario



4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

4.1.1 Le Parti Correlate sono identificate in base alla definizione di cui al paragrafo 2.33.

4.1.2 Le Parti Correlate di Brembo sono inserite nell'Elenco Parti Correlate predisposto e custodito presso la Direzione Legale e Societario, la quale lo gestisce e lo tiene aggiornato sulla base delle informazioni in suo possesso e delle dichiarazioni periodiche ricevute dalle stesse Parti Correlate dirette. Nell'Allegato 5 viene riportato il flusso di aggiornamento trimestrale.

4.1.3 I soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate dirette dovranno comunicare o procurare che vengano comunicate dalle Parti Correlate indirette, alla **Direttore Direzione** Legale e Societario, le informazioni necessarie per consentire l'identificazione delle Parti Correlate e l'adempimento agli obblighi previsti dalla Procedura OPC. In qualsiasi momento dovessero venire ad esistere nuove Parti Correlate, le Parti Correlate dirette dovranno tempestivamente comunicarlo al **Direttore alla Direzione** Legale e Societario.

4.1.4 L'Elenco Parti Correlate è predisposto ed aggiornato a cura della Direzione Legale e Societario trimestralmente. In particolare al **Direttore alla Direzione** Legale e Societario raccoglie le informazioni, attraverso i moduli in Allegato 3 alla Procedura OPC e, trimestralmente (entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre), aggiorna l'Elenco Parti Correlate e lo trasmette al **CFO e al Responsabile Amministrazione e Reporting** **Direttore Amministrazione e Finanza** per le verifiche di rispettiva competenza e per l'eventuale ulteriore aggiornamento ove necessario.

4.1.5 Trimestralmente alla **Direttore Direzione** Legale e Societario trasmette alle Parti Correlate dirette un documento (sulla base del format in Allegato 6 alla Procedura OPC), predisposto unitamente al **Responsabile Amministrazione e Reporting** **Direttore Amministrazione e Finanza**, riassuntivo dei rapporti delle società del Gruppo Brembo con le Parti Correlate indicate nel periodo di riferimento per la relativa conferma.

4.1.6 L'Elenco Parti Correlate aggiornato è altresì trasmesso ai Manager con cadenza trimestrale (entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre) a cura della Direzione Legale e Societario.

4.1.7 Il Comitato Controllo e Rischi vigila sul corretto aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate e sulle eventuali modifiche dello stesso.

4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tra le Operazioni con Parti Correlate sono di seguito identificate le seguenti tipologie, elencate secondo l'ordine di rilevanza:

- (i) le Operazioni di Maggior Rilevanza, che ai sensi della Procedura OPC, sono le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza applicabili a seconda della specifica operazione, risulti

superiore alla soglia del 5%. Sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, gli Indici di Rilevanza identificati in valori assoluti sono quelli riportati in Allegato 4.

(ii) le Operazioni di Minore Rilevanza, che sono le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Esigue;

(iii) le Operazioni Esigue, che sono le operazioni con Parti Correlate aventi un controvalore non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro);

(iv) le Operazioni Ordinarie, che sono le Operazioni con Parti Correlate che:

(a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa³ e della connessa attività finanziaria⁴ di Brembo (di seguito "Attività Caratteristica"); e

(b) sono concluse a condizioni di mercato **o a Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o Standard:**

i. analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio⁵;

ii. basate su tariffe pubbliche e/o regolamentate o su prezzi imposti, o

iii. corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui Brembo è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

e purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali appositamente previste e senza deviazioni dalle ordinarie competenze gestionali del Manager che ne richiede il compimento; i Manager è tenuto a conservare, in via preventiva, negli archivi delle Operazioni Ordinarie condotte con Parti Correlate, tutta la documentazione opportuna e necessaria ad attestare i requisiti previsti dalla definizione stessa di Operazioni Ordinarie;

(v) le Operazioni Infragruppo, che sono tutte le Operazioni con o tra società controllata o società collegata con attività previste nell'oggetto sociale affini a quelle di Brembo S.p.A., che avvengono a condizioni di mercato in base ai criteri stabiliti dall'apposita istruzione aziendale⁶ e che pertanto sono esentate dall'applicazione della Procedura OPC, purché non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate a Brembo S.p.A..

³ La nozione di attività operativa ingloba sia le principali attività generatrici di ricavi della società (quali ad esempio la produzione e commercializzazione di beni e servizi della società, nonché l'acquisto di beni e servizi connessi all'attività operativa e/o necessari al funzionamento dell'impresa e alla manutenzione degli impianti), sia tutte le altre attività di gestione che "non" siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie", estranee o meno all'attività principale dell'oggetto sociale.

⁴ La nozione di attività finanziaria ingloba tutte quelle operazioni connesse all'attività operativa che comportano modifiche nella dimensione e composizione del capitale proprio versato e/o finanziamenti ottenuti e/o concessi.

⁵ Si precisa che le procedure aziendali (Procedura 10.03 ausiliari di produzione - Procedura PG.W.ACQ – 03 "SDS Management) prevedono che per transazioni ordinarie di importi inferiori a Euro 50.000,00, la scelta del fornitore può essere effettuata tramite una valutazione tecnico/economica da parte del responsabile del contratto senza l'autorizzazione/approvazione del Direttore Acquisti (non applica quindi il modulo SDS). Rimane comunque garantito che l'ordine di acquisto viene siglato dal buyer e dal commodity manager (se inferiore a 75.000 eu).

⁶ Cfr. I.AMMI.ET.20 – Linee Guida per la Determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intercompany

4.3 ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPC

4.3.1 Le disposizioni della Procedura OPC non si applicano alle Operazioni Esiguite.

4.3.2 Le disposizioni della Procedura OPC non si applicano:

- (i) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ex art. 2389 (*Compensi degli Amministratori*), comma 1, c.c.;
- (ii) alle deliberazioni assembleari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche di Brembo S.p.A. rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 (*Compensi degli Amministratori*), comma 3, cod. civ.;
- (iii) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale

4.3.3 Fermi restando gli obblighi d'informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC e dai successivi paragrafi 4.3.4 e 4.3.5 le disposizioni del Regolamento OPC e la presente Procedura OPC non si applicano:

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari oggetto di precedente approvazione assembleare, ai sensi dell'art. 114-bis Tuf e delle relative operazioni esecutive;
- (ii) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389 (*Compensi degli Amministratori*), comma 3, cod. civ. - nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - Brembo abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Remunerazione e Nomine, costituito esclusivamente da Amministratori non Esecutivi e in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (iii) alle Operazioni Ordinarie;
- (iv) alle Operazioni Infragruppo.

4.3.4 Trimestralmente il **CFD Direttore Amministrazione e Finanza** informa il Comitato Controllo e Rischi sulle eventuali Operazioni con Parti Correlate Ordinarie eseguite con società diverse dalle società del Gruppo (ed escluse dall'applicazione della Procedura per Operazioni con Parti Correlate in virtù di quanto previsto dal precedente paragrafo).

4.3.5 Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della Procedura OPC, Brembo dovrà:

- comunicare a Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- indicare nella Relazione Intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione Annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo 4.3.

4.4 ISTRUTTORIA PREVENTIVA PER VERIFICARE SE UN'OPERAZIONE È UN'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE

4.4.1 Prima del compimento di qualsiasi operazione, ciascun Manager di Brembo deve verificare sulla base dell'elenco già a sue mani, con il supporto del **Direttore Amministrazione e Finanza CFO** (per gli aspetti economico-finanziari) **e del Direttore della Direzione** Legale e Societario (per gli aspetti giuridici), se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura OPC, ed in particolare:

- se la controparte rientra nell'elenco Parti Correlate custodito presso la Direzione Legale e Societario;
- se l'operazione:
 - (i) rientra o meno nei casi di esenzione dall'applicazione della Procedura OPC previsti al paragrafo 4.3;
 - (ii) è di Maggiore o Minore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo).

Contestualmente il **CFO Direttore Amministrazione e Finanza** valuta altresì se l'Operazione sia *price sensitive* e se pertanto vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.

4.4.2 Qualora dalle verifiche risultasse che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e che l'Operazione con Parte Correlata non rientra nei casi di esenzione previsti al paragrafo 4.3, il Manager si asterrà dal proseguire ed informerà tempestivamente il **CFO Direttore Amministrazione e Finanza**, la **del Direttore Direzione** Legale e Societario affinché, se del caso, i regimi procedurali previsti ai successivi paragrafi 4.5 e 4.6 possano essere tempestivamente attivati.

4.4.3 Sarà cura del Manager fornire tempestivamente al **CFO Direttore Amministrazione e Finanza** ed alla **del Direttore della Direzione** Legale e Societario, informazioni complete ed adeguate rispetto all'operazione che s'intende compiere, ivi comprese le Informazioni Tecniche Essenziali ove disponibili, al fine di permettere l'esame da parte degli organi competenti.

Nell'Allegato 5 viene sintetizzato l'iter sopra descritto.

4.5 REGIME PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

4.5.1 MODALITÀ OPERATIVE

Il regime procedurale descritto nel presente paragrafo e sintetizzato nell'Allegato 5, si applica quando risulti che l'operazione che s'intende compiere rientra tra le Operazioni di Minore Rilevanza.

- a. Dopo aver ricevuto dal Manager le informazioni di cui al precedente paragrafo 4.4, la Direzione Legale e Societario convoca tempestivamente un incontro del Comitato Controllo e Rischi (che potrà svolgersi anche in audio conferenza) perché esprima il proprio parere ai sensi del paragrafo 2.7. L'avviso di convocazione unitamente al materiale illustrativo contenente tutte le opportune ed adeguate informazioni in merito sull'Operazione che s'intende compiere, comprendenti almeno le Informazioni Tecniche Essenziali, deve essere trasmesso ai membri del Comitato Controllo e Rischi, anche mediante posta elettronica, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.
- b. Il **CFO Direttore Amministrazione e Finanza** e il **Direttore Direzione Legale e Societario** assicurano che i membri del Comitato Controllo e Rischi ricevano complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite standard o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- c. Entro 2 giorni dal ricevimento della convocazione, ciascun membro del Comitato Controllo e Rischi deve comunicare al Segretario del Consiglio di Amministrazione l'eventuale sussistenza della correlazione alla singola operazione affinché quest'ultimo possa procedere con tempestività al coinvolgimento dei Presidi Alternativi.
- d. Esaminate le informazioni ricevute, il Comitato Controllo e Rischi esprime il proprio parere in merito all'interesse di Brembo al compimento dell'operazione nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è riportato in un verbale della riunione che, unitamente al materiale informativo trasmesso dal Manager, viene archiviato presso la Direzione Legale e Societario.
- e. La Direzione Legale e Societario dovrà dare pronta informativa al Manager ed all'Organo Delegato ad approvare il compimento dell'operazione, del parere espresso da parte del Comitato Controllo e Rischi, fornendo adeguata motivazione della sua valutazione in merito. Resta inteso che l'Organo Delegato può procedere al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, anche in caso di parere negativo del Comitato Controllo e Rischi, ma previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 4.5.2. Qualora la Parte Correlata dell'Operazione di Minor Rilevanza sia il Presidente, tale autorizzazione dovrà essere resa dal Consiglio di Amministrazione.

4.5.2 INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA ESEGUITE

- a. Trimestralmente il **CFO-Direttore Amministrazione e Finanza** dovrà fornire al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione una completa ed adeguata informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- b. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul proprio sito internet, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo e Rischi nonché delle ragioni per le quali l'Organo Delegato all'approvazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento. Tale documento sarà redatto dal **CFO-Direttore Amministrazione e Finanza** con il supporto del **Responsabile Amministrazione e Reporting** e del Direttore Legale e Societario, nonché trasmesso alle preposte funzioni aziendali per l'inoltro alla Consob e la diffusione al pubblico. Nel medesimo termine il parere negativo del Comitato Controllo e Rischi è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo ovvero sul sito internet di Brembo.
- c. Restano fermi gli obblighi informativi relativi all'Informativa di Bilancio nella relazione intermedia - Informativa di bilancio nella relazione annuale previsti da IAS 24 e fatte salve le specifiche previsioni rispetto al contenuto dell'informativa richieste della Comunicazione Consob.

4.6 REGIME PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.6.1 MODALITÀ OPERATIVE

Il regime procedurale descritto nel presente articolo e sintetizzato nell'Allegato 5, si applica quando risulti che l'operazione che s'intende compiere rientra nella categoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. L'approvazione preventiva dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole e preventivo del Comitato Controllo e Rischi, secondo le seguenti modalità operative:

- a. Dopo aver ricevuto dal Manager le informazioni di cui al precedente paragrafo 4.4.3, il **CFO-Direttore Amministrazione e Finanza** e **il Direttore la Direzione** Legale e Societario informano immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
- b. In particolare, prima dell'inizio delle trattative, il **CFO-Direttore Amministrazione e Finanza** e **il Direttore la Direzione** Legale e Societario forniranno ai membri del Comitato Controllo e Rischi un report con l'indicazione delle principali condizioni dell'operazione e successivamente durante le trattative, dei report di aggiornamento con l'evidenza degli eventuali scostamenti significativi rispetto al precedente report emesso.

- c. Entro 2 giorni dal ricevimento della prima informativa, ciascun membro del Comitato Controllo e Rischi deve comunicare al Segretario del Consiglio di Amministrazione l'eventuale sussistenza della correlazione alla singola operazione affinché quest'ultimo possa procedere con tempestività al coinvolgimento dei Presidi Alternativi.
- d. Il Comitato Controllo e Rischi può inoltre:
- partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli Organi Delegati e ai Manager incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - delegare, a tale scopo, uno o più dei suoi componenti.
- e. Una volta terminata l'attività istruttoria, il Presidente del Comitato Controllo e Rischi convoca tempestivamente, per il tramite della Direzione Legale e Societario, un incontro del Comitato Controllo e Rischi (che potrà svolgersi anche in audio conferenza) perché esprima il proprio parere. L'avviso di convocazione unitamente al materiale illustrativo contenente tutte le opportune ed adeguate informazioni in merito sull'Operazione che s'intende compiere, comprendenti almeno le Informazioni Tecniche Essenziali, deve essere trasmesso ai membri del Comitato Controllo e Rischi, anche mediante posta elettronica, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Esaminate le informazioni ricevute, il Comitato Controllo e Rischi esprime il proprio parere in merito all'interesse di Brembo al compimento dell'operazione nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è riportato in un verbale della riunione che, unitamente al materiale informativo trasmesso dal Manager, viene archiviato presso la Direzione Legale e Societario.
- f. Del parere preventivo espresso da parte del Comitato Controllo e Rischi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà darne pronta informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale valuta se inserirla all'ordine del giorno del primo incontro utile del Consiglio di Amministrazione stabilito dal Calendario Societario o se convocare una riunione straordinaria e d'urgenza ai sensi dello Statuto.
- g. Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione solo ed esclusivamente in presenza di un parere preventivo favorevole del Comitato Controllo e Rischi. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il **CFO–Direttore Amministrazione e Finanza** ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione devono fornire al Consiglio un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa, che comprenda almeno le Informazioni Tecniche Essenziali fornite dal Manager.
- h. Una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio ne dà pronta informativa al **CFO–Direttore Amministrazione e Finanza** ed al Manager incaricato dell'operazione affinché possano procedere per le attività di rispettiva competenza.
- i. Anche in deroga a quanto previsto al paragrafo 4.6.1 g.⁽⁷⁾, il Consiglio di Amministrazione può approvare una Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi, a

⁽⁷⁾ **La Società ha valutato di non introdurre per ora il meccanismo di whitewash nello Statuto.**

condizione che: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione; e (ii) la medesima assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il massimo 10% del capitale sociale con diritto di voto.

- j. Laddove la previsione di cui al paragrafo 4.6.1 g non sia contenuta nello statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al paragrafo 4.6.1 i (ii)

4.6.2 INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- a. Trimestralmente il **CFO-Direttore Amministrazione e Finanza** dovrà fornire al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione una completa ed adeguata informativa in merito all'attività svolta ed alle Operazioni di Maggior Rilevanza eseguite o non eseguite nell'intervallo di tempo successivo a quello dell'approvazione.
- b. In occasione di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, Brembo dovrà predisporre, a cura del **CFO-Direttore Amministrazione e Finanza** in collaborazione con **il Responsabile Amministrazione e Reporting** e il Segretario del Consiglio di Amministrazione, un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF ed in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 del Regolamento OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento emittenti, nonché inviato alla CONSOB, dalle rispettive preposte funzioni aziendali, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Il suddetto documento informativo deve essere predisposto anche qualora:

- (i) nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Brembo, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente paragrafo 4.2. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute per il tramite di Società Controllate italiane o estere che non si considerano escluse ai sensi del precedente paragrafo 4.3.
- (ii) nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di

rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Brembo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

c. Restano fermi gli obblighi informativi relativi all'Informativa di Bilancio nella relazione intermedia - Informativa di bilancio nella relazione annuale prevista da IAS 24 in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, oltre alle seguenti specifiche informazioni:

- (i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (ii) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427 (*Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari*), secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

d. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, anche le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iii) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 4.2, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se Brembo si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal precedente paragrafo 4.3;
- (v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario dei membri del Comitato Controllo e Rischi (ai sensi del paragrafo 4.7.2).

4.7 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

4.7.1 Fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 4.7.2, quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea, o deve essere da questa autorizzata le disposizioni dei paragrafi 4.5 e 4.6 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

4.7.2 ⁽⁸⁾ Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del Consiglio di Amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del massimo 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.7.3 Ove espressamente consentito dallo statuto della Società⁽⁹⁾, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale⁽¹⁰⁾, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni dei paragrafi 4.7.1 e 4.7.2, a condizione che:

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

4.7.4 Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (b) siano negative, l'organo amministrativo non può concludere l'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del massimo 10% del capitale sociale con diritto di voto. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

⁽⁸⁾Tale articolo sarà applicabile soltanto qualora il meccanismo di whitewash dovesse essere previsto nello Statuto Sociale, previa delibera assembleare in tal senso.

⁽⁹⁾Tale articolo sarà applicabile soltanto dopo la modifica dello statuto che avverrà in occasione della prossima assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

⁽¹⁰⁾Consob in proposito precisa che sono da intendersi per "crisi aziendale" sia situazioni di acclarata crisi finanziaria quali perdite rilevanti ex 2446 e 2447 cod. civ. ed assoggettamento a procedure concorsuali, sia situazioni di incertezza sulla continuità aziendale (esprese dalla società di revisione), sia di sofferenza finanziaria destinata, in rapidi tempi, a sfociare in situazioni rilevanti ex artt. 2446 e 2447 cod. civ. ovvero al rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali della società in condizioni di tensione particolare dei mercati finanziari.

4.8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

In considerazione del fatto che la Procedura OPC si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate realizzate da Brembo S.p.A. per il tramite delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 (*Società controllate e società collegate*) del codice civile, fatte salve le esenzioni previste al paragrafo 4.3, le Società Controllate, nella persona dell'Amministratore Delegato, dell'Amministratore Unico o del Direttore Generale, informano tempestivamente il **CFO—Direttore Amministrazione e Finanza** ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Brembo, riguardo alle Operazioni con Parti Correlate di Brembo S.p.A. che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le Informazioni Tecniche Essenziali e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura OPC, per consentire a Brembo di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC.

4.9 COORDINAMENTO CON PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO

4.9.1 Ogni trimestre, si provvede all'aggiornamento del prospetto per la raccolta dei dati relativi alle operazioni con parti correlate contenuto nel bilancio consolidato di Gruppo in modo tale da ricevere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla Comunicazione Consob n.6064293 del 28 luglio 2006.

4.9.2 Il Presidente o gli Organi Delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.

4.9.3 Si precisa infine che resta in ogni caso in vigore l'Istruzione Aziendale (contenuta in allegato al Manuale di Corporate Governance di Brembo), per quanto essa applicabile, alle disposizioni relative alla gestione degli adempimenti connessi alle operazioni significative ed a quelle in potenziale conflitto d'interesse.

4.10 MODIFICHE E REVISIONI DELLA PROCEDURA OPC

4.10.1 Tutte le eventuali modifiche o revisioni della Procedura OPC dovranno essere sottoposte al medesimo iter di adozione descritto in Allegato 1.

4.10.2 La Procedura OPC è sottoposta a controllo e/o revisione biennale, nonché ogni qualvolta si rendesse necessario tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali modifiche normative, delle eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa della Procedura OPC. Resta inteso che qualora, in occasione della revisione, il Comitato Controllo e Rischi non ritenesse necessaria alcuna modifica, esso dovrà darne pronta e motivata informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

4.10.3 I Parametri di identificazione delle diverse tipologia di operazioni saranno soggetti a controllo e/o revisione da parte del Comitato Controllo e Rischi.



4.10.4 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento OPC, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura OPC dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento OPC così come modificati.

4.10.5 Annualmente, dopo la presentazione del bilancio consolidato di Brembo all'Assemblea degli Azionisti, il **Responsabile Amministrazione e Reporting-Direttore Amministrazione e Finanza** sottoporrà al Comitato Controllo e Rischi gli Indici di Rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed il parametro "soglia" per l'identificazione delle Operazioni Esigue, affinché il Comitato stesso possa valutare, alla luce dei risultati annuali di bilancio, se sussistano i presupposti per eventuali variazioni degli stessi. Qualora il Comitato Controllo e Rischi ritenesse opportuna una modifica, lo comunicherà, senza indugio, al Consiglio per la relativa approvazione. L'eventuale variazione comporterà una modifica dell'Allegato 2 alla Procedura OPC.

4.11 ULTERIORI DISPOSIZIONI

4.11.1 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 (*Interessi degli amministratori*) c.c., pertanto, qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'Operazione con Parte Correlata, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.

4.11.2 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497(*Interessi degli amministratori*) ter c.c., pertanto, le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 (*Relazione sulla Gestione*) c.c.

4.11.3 In aggiunta a quanto sopra previsto, indipendentemente da quanto stabilito dalla normativa e dai regolamenti applicabili, ed al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza gestionali richiamati in premessa e nel Codice Etico, la Società procederà comunque a richiedere, ai soggetti muniti di rappresentanza esterna con procura notarile, di comunicare se gestiscono e/o sono a conoscenza di rapporti con enti che, in funzione di quanto previsto nella presente Procedura, possono considerarsi loro Parti Correlate.

E' responsabilità delle Società del Gruppo formalizzare una procedura locale che definisca le modalità operative per l'identificazione delle loro Parti Correlate e delle operazioni con loro Parti Correlate nonché il loro regime procedurale di approvazione, in modo congruente alle linee guida dettate da questa Procedura.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Tipo Documento	Cod. Documento	Titolo Documento	Indirizzo di archiviazione
		Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m. e i.)	http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58_1998.htm
		Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010	http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg17221.htm
		Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.09.2010 avente ad oggetto "Indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate"	http://www.consob.it/main/regolamentazione/consultazioni/consultazioni_chiuse/intro_consultazioni_chiuse.html?queryid=consultazioni&stato=chiusa&tipo=esiti&resultmethod=consultazioni&search=1&symlink=/main/regolamentazione/consultazioni/consultazioni_chiuse/index.html

6. ALLEGATI

Tipo Documento	Cod. Documento	Titolo Documento	Indirizzo di archiviazione
File .pdf	Allegato 1 – PG.W.AF - 01	Iter di adozione della Procedura OPC	Intranet Aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 2 – PG.W.AF - 01	Informazioni Tecniche Essenziali e Valutazione di un'Operazione con Parte Correlata	Intranet Aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 3 – PG.W.AF - 01	Moduli per Rilevazione Parti Correlate	Intranet Aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 4 – PG.W.AF - 01	Indici di Rilevanza per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	Intranet Aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 5 – PG.W.AF - 01	Flow Chart	Intranet Aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 6 – PG.W.AF - 01	Modulo per Conferma Riassunto dei rapporti di natura economica verso società del Gruppo Brembo e le Parti Correlate dichiarate	Intranet Aziendale – Brembo Docs

ITER DI ADOZIONE E DI MODIFICA DELLA PROCEDURA OPC

In conformità al Regolamento OPC, la presente Procedura OPC è stata approvata secondo il seguente iter:

1.	04.08.2010	Il Consiglio di Amministrazione di Brembo ha identificato il Comitato Controllo Interno quale organo deputato ad esprimere il parere preventivo vincolante ai sensi del paragrafo 4 del Regolamento OPC in quanto attualmente composto da n. 3 membri qualificati quali Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti ai sensi della Procedura OPC.
2.	01.10.2010	Il Comitato Controllo Interno si è riunito ed ha: <ul style="list-style-type: none">- esaminato ed approvato il Piano di Azione che la società intende attuare al fine di approvare la nuova procedura per le operazioni con parti correlate secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa regolamentare di riferimento;- identificato il Presidente del Comitato Controllo Interno quale membro delegato a verificare lo stato di avanzamento dell'elaborazione della procedura stessa in attuazione del piano presentato;- esaminato la mappatura delle Operazioni con Parti Correlate compiute da Brembo nel 1° Semestre 2010, ed ha espresso il proprio parere sulle varie categorie di Operazioni da identificare ai sensi della Procedura OPC;- esaminato ed espresso il proprio parere su alcuni elementi chiave necessari ai fini dell'impostazione e la definizione della Procedura OPC.
3.	15.10.2010	E' stata illustrata al Presidente del Comitato Controllo Interno una bozza preliminare della Procedura OPC.
4.	03.11.2010	Il Comitato Controllo Interno ha espresso parere favorevole e quindi disposto per sottoporre la Procedura OPC all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5.	04.11.2010	Presentazione Procedura al Collegio Sindacale.
6.	05.11.2010	Il Preposto al Controllo Interno ha espresso parere favorevole.
7.	12.11.2010	Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la Procedura OPC, ritenendo al momento non necessarie modifiche statutarie ed ha richiesto che in occasione dell'Assemblea degli azionisti di aprile 2011, sia valutata l'eventuale introduzione nello statuto e nella procedura: <ul style="list-style-type: none">- della previsione del meccanismo di <i>whitewash</i> per le Operazioni di Maggior Rilevanza in modo da consentirne l'approvazione nonostante il parere contrario dei membri del Comitato Controllo Interno,- della facoltà di derogare alla Procedura OPC in caso d'urgenza.
8.	02.03.2011	Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha deliberato all'unanimità di non sottoporre all'Assemblea dei Soci di Brembo S.p.A. le modifiche facoltative allo Statuto di cui al D. Lgs. 27/2010, il meccanismo di "Whitewash" e le deroghe alla Nuova Procedura Parti Correlate in caso di urgenza.
9.	18.05.2011	Il Comitato si è espresso favorevolmente in merito a: <ul style="list-style-type: none">- l'aggiornamento annuale degli Indici di Rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in base ai dati del bilancio consolidato di Brembo presentato all'Assemblea dei Soci del 29 Aprile 2011;- la conferma nell'importo di Euro 250.000 del parametro "soglia" per l'identificazione delle Operazioni Esigue.
10.	06.06.2011	Il Consiglio d'Amministrazione di Brembo S.p.A. ha integrato la definizione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche alla luce della nuova struttura organizzativa dallo stesso deliberata con: <ul style="list-style-type: none">i) Presidente;ii) Vice Presidente Esecutivo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti Contabili Societari;iii) Amministratore Delegato e Direttore Generale.
11.	29.07.2011	Il Consiglio d'Amministrazione di Brembo S.p.A. ha: <ul style="list-style-type: none">- approvato gli Indici di Rilevanza per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza aggiornati e calcolati sulla base dei Dati di Bilancio 2010, disponendo conseguentemente l'aggiornamento dell'Allegato 4 alla Procedura Parti Correlate;- confermato inoltre nell'ammontare di Euro 250.000,00 il parametro "soglia" per l'identificazione delle Operazioni Esigue.
12.	23.11.2011	Il Preposto al Controllo Interno ha espresso parere favorevole.
13.	28.11.2011	Il Comitato si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di modifica della Procedura OPC alla luce della prassi applicativa emersa nel primo anno di attività.
14.	12.01.2012	Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di modifica della Procedura OPC.

15.	10.05.2012	<p>Il Comitato si è espresso favorevolmente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiornamento annuale degli Indici di Rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in base ai dati del bilancio consolidato di Brembo presentato all'Assemblea dei Soci del 20 Aprile 2012; - la conferma nell'importo di Euro 250.000 del parametro "soglia" per l'identificazione delle Operazioni Esigüe.
16.	14.05.2012	<p>Il Consiglio d'Amministrazione di Brembo S.p.A. ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvato gli Indici di Rilevanza per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza aggiornati e calcolati sulla base dei Dati di Bilancio 2011, disponendo conseguentemente l'aggiornamento dell'Allegato 4 alla Procedura Parti Correlate; - confermato inoltre nell'ammontare di Euro 250.000,00 il parametro "soglia" per l'identificazione delle Operazioni Esigüe.
17.	19.07.2012	<p>E' stato proposto di modificare la definizione di operazioni Intercompany, esenti dalla Procedura, limitandole alle <i>Operazioni con o tra società controllata o società collegata con attività previste nell'oggetto sociale affini a quelle di Brembo S.p.A.</i> Il Comitato si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di modifica della Procedura OPC. Anche il Preposto al Controllo Interno ha espresso parere favorevole.</p>
18.	31.07.2012	<p>Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di modifica della Procedura OPC.</p>
19.	18.01.2013	<p>la Procedura è stata rivista da un punto di vista formale per adeguarla alle denominazioni dei Comitati a seguito della riorganizzazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.</p>
20.	12.11.2013	<p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi riunitosi in data 24 ottobre 2013, ha valutato la non necessità di procedere ad un'ulteriore modifica nel corso del 2013, ritenendo già assolti i contenuti della Raccomandazione ed gli auspici della Consob (Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.09.2010 che raccomandava alle società di valutare con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa), sulla base delle attività di valutazione e modifica già svolte sulla Procedura dalla società nel 2011, nel 2012 e nel 2013.</p>
21.	10.05.2016	<p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi riunitosi in data 5 maggio 2016, ha approvato la presente versione della Procedura. Le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione sono evidenziate in grigio e si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione del termine CFO con Direttore Amministrazione e Finanza; - eliminazione della figura del Responsabile Amministrazione e Reporting, le cui funzioni sono confluite nella posizione del Direttore Amministrazione e Finanza; - riordino del paragrafo Modalità Operative (spostamento delle disposizioni relative alla modifica della procedura alla fine dello stesso); - inserimento della definizione di "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato" sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare di ASSONIME); - precisazione in nota dei termini "Attività Operativa" e "Attività Finanziaria" (ciò sulla base della Circolare di Assonime).

La procedura OPC è stata quindi pubblicata sul sito internet di Brembo all'indirizzo www.brembo.com, Sezione Investitori → Corporate Governance → Principi e Codici ed è stata pubblicata, mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione Annuale sulla Gestione relativa all'esercizio 2010.

Le azioni descritte ai punti 2,3,4,5,6 e 7 si applicano anche in caso di eventuali modifiche e revisioni della procedura OPC.

INFORMAZIONI TECNICHE ESSENZIALI E VALUTAZIONE DI UN'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA¹**PARTE I – INFORMAZIONI TECNICHE ESSENZIALI RELATIVE AD UN'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA***Da compilare a cura Manager*

Nome e Cognome del Manager:	
Descrizione Operazione:	

Tipo di Informazione	Descrizione
- controparte Parte Correlata e natura delle correlazioni ²	
- natura/tipologia di operazione ³	
- modalità esecutive dell'operazione	
- condizioni temporali dell' operazione	
- condizioni economiche dell' operazione	
- procedimento valutativo seguito	
- interessi e motivazioni sottostanti	
- documentazione predisposta relativa alle condizioni dell'operazione	
- eventuali rischi per la società/società controllata	
- eventuali reports	

Si precisa che qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà altresì evidenziare gli oggettivi elementi di riscontro per definire che le condizioni dell'operazione che s'intende compiere, sono effettivamente equivalenti a quelle di mercato o standard.

Data:		Firma del Manager:	
--------------	--	---------------------------	--

1 Scheda da utilizzare solo per Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza e non applicabile per le esenzioni di cui al paragrafo 4.4 della Procedura OPC.

2 Inserire denominazione sociale o nome e cognome della Parte Correlata, P.IVA e/o Cod. Fisc.

3 Ad esempio: Alienazione/acquisto di beni mobili/immobili, prestazioni di opere/servizi, consulenze, concessioni di garanzie e finanziamenti, accordi di collaborazione, garanzie, fideiussioni etc.

PARTE II – VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELL’OPERAZIONE AI SENSI DEL PARAGRAFO 4.4.1

Da compilare a cura del Manager, con il supporto del Direttore Amm. e Finanza (aspetti economico-finanziari) e del Direttore Legale e Societario (aspetti giuridici)

RILEVANZA DELL’OPERAZIONE:

Tipologia dell’Operazione	SI / NO	Elementi di Riscontro
- Operazione di Maggior Rilevanza		
- Operazione di Minore Rilevanza		

Data:	
Firma del Manager:	
Firma del Direttore Amministrazione e Finanza:	
Firma del Direttore Legale e Societario:	

PARTE III – GIUDIZIO FINALE AI SENSI DEL PARAGRAFO 4.5 DELLA PROCEDURA OPC

Da compilare a cura del Presidente del Comitato Controllo e Rischi

Visto che l’operazione esaminata dal Comitato Controllo e Rischi :

	SI	NO
- è un’Operazione con Parti Correlate;		
- non rientra tra le Operazioni esentate ai sensi della Procedura;		
- è un’operazione di Maggiore/Minore Rilevanza in base ai criteri definiti nella Procedura;		
- sono state adeguatamente fornite tutte le informazioni circa le modalità esecutive, le condizioni temporali ed economiche della stessa, il procedimento valutativo seguito nonché la relativa documentazione attestante le condizioni dell’operazione;		
- sono stati esaminati: - gli interessi della società al suo compimento; - la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;		
- sono stati esaminati i possibili rischi per la società/società controllata		

Alla luce degli interessi della società al compimento dell’operazione e della convenienza e della correttezza sostanziale delle relative condizioni, il Comitato Controllo e Rischi esprime il seguente parere:

PARERE
- Parere in caso di Operazione di Maggior Rilevanza:
- Parere in caso di Operazione di Minore Rilevanza

Per il Comitato Controllo e Rischi

Firma del Presidente:	
Data:	

Dichiarazioni parti correlate per dirigenti con responsabilità strategiche**MODELLO A - Prospetto rilevazione parti correlate****SEZIONE A) – Dichiarante (Dirigente con Responsabilità Strategiche)**

Cognome _____

Nome _____

SEZIONE B) – Stretti Familiari del soggetto indicato nella Sezione A)

(conviventi, coniuge non legalmente separato, parenti ed affini entro il secondo grado, altri familiari potenzialmente in grado di influenzare l'esponente aziendale, o esserne influenzati, nei rapporti con la Società, secondo quanto previsto nella Procedura ed in base alle Definizioni in Paragrafo 2).

N.	Legame (*)	Cognome	Nome	Residenza (**)	Codice Fiscale

Data _____

Firma _____

(*) Codice Legame

- (1) coniuge
- (2) parenti entro il secondo grado
- (3) affini entro il secondo grado

(**) Indicare l'indirizzo completo di residenza del soggetto indicato.

MODELLO B - Prospetto rilevazione parti correlate**SEZIONE A) – Dichiarante (Dirigente con Responsabilità Strategiche)**

Cognome _____

Nome _____

SEZIONE C) – Società correlate

(Società nelle quali il Dichiarante e/o uno Stretto Familiare siano titolari di un’Influenza Notevole, o nelle quali esercitino il Controllo o il Controllo Congiunto, in virtù delle quote dei diritti di voto detenute nel capitale sociale delle stesse, secondo quanto previsto nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate, disponibile sul sito www.brembo.com, sezione Investitori, Corporate Governance, Principi e Codici).

Qualora la società indicata appartenga ad un gruppo d’imprese o sia la holding di un gruppo, è necessario indicare/allegare la struttura societaria del gruppo stesso

Cod. soggetto correlato (*)	Denominazione Società (**)	Sede (***)	Codice Fiscale e Partita IVA

Data _____

Firma _____

(*) Se la Società Correlata si riferisce al Soggetto Dichiarante indicare 0; qualora invece si riferisce ad uno Stretto Familiare, riportare il numero progressivo ad esso associato nella Sezione B) del Modello A.

(**) Qualora la Società Correlata appartenga ad un gruppo d’imprese o sia la holding di un gruppo, è necessario indicare/allegare il sociogramma della stessa.

(***) Indicare l’indirizzo completo della sede legale della Società Correlata.

INDICI DI RILEVANZA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai sensi della Procedura OPC, sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione risulti superiore al la soglia del 5%.


Gli Indici di Rilevanza calcolati in base ai risultati di bilancio al 31.12.2015, approvati dall'Assemblea degli Azionisti del 21 Aprile 2016, sono quelli di seguito riportati:

Indice	Definizione	Pari al 31.12.2015	Soglia del 5%
Indice di rilevanza del controvalore:	rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto del più recente bilancio consolidato pubblicato di Brembo	Euro 687.547.434	Euro 34.377.372
Indice di rilevanza dell'attivo:	rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo	Euro 1.584.548.427	Euro 79.227.421
Indice di rilevanza delle passività:	rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo del Gruppo	Euro 1.584.548.427	Euro 79.227.421


In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 25, comma 2 del Regolamento OPC, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Resta inteso che gli indici di rilevanza sono annualmente rivisti a cura del Responsabile Amministrazione e Reporting, dopo la presentazione del bilancio consolidato di Brembo all'Assemblea degli Azionisti e sottoposti all'approvazione del Comitato Controllo e Rischi affinché il Comitato stesso possa valutare, alla luce dei risultanti annuali di bilancio, se sussistano i presupposti per eventuali variazioni degli stessi.


PARTI CORRELATE – Elenco parti correlate (par. 4.2) – aggiornamento trimestrale




Manager



PARTI CORRELATE – Operazioni di Minore Rilevanza (par. 4.6)



PARTI CORRELATE – Operazioni di Maggiore Rilevanza (par 4.7)



Modulo per Conferma Consulenze/prestazioni di servizi ed altri rapporti di natura economica verso società del Gruppo Brembo dal _____ al _____

Nome e Cognome del Dichiarante _____

RIEPILOGO

Consulenze/prestazioni di servizi ed altri rapporti di natura economica verso società del Gruppo Brembo dal _____ al _____

Società	Attività svolta	Corrispettivo percepito	Società del Gruppo

(1) Non applica ai corrispettivi ricevuti a titolo di compenso per la carica di Amministratore o Sindaco di Brembo S.p.A.

(Qualora non vi siano operazioni indicate in tabella)

Confermo che nessuna delle Parti Correlate da me dichiarate ha avuto rapporti nel periodo di riferimento con il Gruppo Brembo.

Data _____

Firma _____